

DISCIPLINARE DI GARA

della procedura aperta relativa alla sostituzione della sciovia “Gran Sometta” con una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli denominata “Plan Sometta (2.858,10 m s.l.m.) – Colle Superiore Cime Bianche (3.092,70 m s.l.m.)”
(C.U.P. H11G20000480009, C.I.G. 9070367F9F.)

1. PREMESSE

Con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione del 20/01/2022, Cervino S.p.A. (nel seguito, anche soltanto “Ente aggiudicatore”) ha deciso di affidare l’appalto dei lavori avente ad oggetto la sostituzione della sciovia “Gran Sometta” con una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli denominata “Plan Sometta (2.858,10 m s.l.m.) – Colle Superiore Cime Bianche (3.092,70 m s.l.m.) (nel seguito, anche soltanto l’“Appalto”).

L’Appalto è afferente al settore speciale dei servizi di trasporto di cui all’art. 118 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel seguito, anche soltanto “Codice”).

L’affidamento è pertanto soggetto all’applicazione delle disposizioni dettate nella Parte II, Titolo VI, Capo I (Appalti nei settori speciali) del Codice ed avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

L’Appalto deve essere eseguito nel comprensorio sciistico della Cervino S.p.A. nei comuni di Valtournenche e Ayas (AO) e ha ad oggetto la progettazione esecutiva, la fornitura, il montaggio e la messa in servizio di una seggiovia ad ammorsamento temporaneo dei veicoli a moto continuo con seggiole a sei posti carenate, in conformità a quanto previsto nella progettazione definitiva posta a base di gara.

Non sono previsti mezzi di comunicazione elettronici delle offerte; le modalità di confezionamento e di recapito delle offerte previste nel presente disciplinare di gara (nel seguito, anche soltanto “Disciplinare”) sono preordinate ad assicurarne la sicurezza, integrità e segretezza ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. e), del Codice. Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile unico del procedimento è l’ing. Mauro Joyeusaz.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progettazione definitiva;
- Bando di gara;
- Disciplinare;
- Domanda di partecipazione;
- Modello di DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.cervinia.it>, sezione “bandi di gara e avvisi”.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo P.E.C. amministrazione.cervinospa@legalmail.it, almeno 8 (otto) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.cervinia.it>, sezione "Trasparenza - bandi di gara e avvisi".

La presenza nell'area dedicata dei predetti chiarimenti non è comunicata agli operatori economici, i quali pertanto hanno l'onere di verificarne la presenza e/o l'aggiornamento sino allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, l'indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "2.2 CHIARIMENTI" del Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Ente aggiudicatore e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo P.E.C. amministrazione.cervinospa@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C./posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate all'Ente aggiudicatore; diversamente il medesimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE DEI LOTTI

L'Appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'indivisibilità e dell'unicità dell'opera; inoltre, la sua dimensione finanziaria non rappresenta un ostacolo alla partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il valore totale stimato dell'Appalto è pari a euro 9.991.214,83, al netto dell'iva, di cui: euro 9.775.342,01, soggetti a ribasso, per lavori a corpo; euro 130.000,00, soggetti a ribasso, per servizi di architettura ed ingegneria (inclusi gli oneri previdenziali); euro 85.872,82, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza.

Le categorie, le classifiche e gli importi delle opere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010, sono i seguenti:

- a. categoria prevalente OS31, classifica VI o superiore, euro 7.023.990,00;
- b. categorie scorporabili e subappaltabili: b.1) OG1, classifica IV o superiore, euro 2.179.690,40; b.2) OG10, classifica II (considerando l'incremento di cui all'art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) o superiore, euro 571.661,61.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore totale stimato dell'Appalto comprende i costi della manodopera che il Soggetto aggiudicatore ha stimato pari a euro 1.107.348,10

L'appalto è finanziato dall'Ente aggiudicatore e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della Legge regionale Valle d'Aosta del 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi. I termini di consegna della progettazione esecutiva sono stabiliti nell'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non possono partecipare alla presente gara gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo (in seguito, anche soltanto "R.T.I.") o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (in seguito, anche soltanto "Aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in R.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti o in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla procedura con tale qualifica possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le Aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del R.T.I. costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'Appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante e/o mandatario di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza delle categorie di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese retiste.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI AI LAVORI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal Disciplinare.

6.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice:

- a. che sono in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità – per prestazioni di sola costruzione o per prestazioni di progettazione e di costruzione – nella categoria prevalente [cfr. paragrafo 3, lett.a)] e nelle categorie scorporabili e subappaltabili [cfr. paragrafo 3, lett.b)] per classifiche adeguate ai rispettivi singoli importi; i requisiti di qualificazione SOA relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili [cfr. paragrafo 3, lett.b)] non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente [cfr. paragrafo 3, lett.a)]. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate nell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- b. che nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E. hanno fornito ed installato con buon esito almeno 5 (cinque) seggiovie ad ammorsamento temporaneo.

6.3 INDICAZIONI PER I R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese di rete, ai consorzi ordinari di concorrenti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari di concorrenti il consorziato che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilato al mandatario.

Nel caso in cui il mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. oppure di un'Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.2, lettera a), deve essere posseduto in conformità all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti, di Aggregazione di imprese di rete e di GEIE di tipo orizzontale; in conformità all'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti, di Aggregazione di imprese di rete e di GEIE di tipo verticale. In caso di R.T.I. di tipo misto si applica la regola del R.T.I. di tipo verticale; per le categorie scorporate che sono eseguite in sub-associazione orizzontale si applica la regola del R.T.I. di tipo orizzontale.

Il requisito di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.2, lettera b), può essere soddisfatto cumulativamente dagli operatori economici costituenti il R.T.I., il consorzio ordinario di concorrenti, l'Aggregazione di imprese di rete e di GEIE

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Gli operatori economici di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.2 devono essere posseduti in conformità all'art. 47 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.2 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al R.T.I.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente aggiudicatore impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, l'Ente aggiudicatore richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Ente aggiudicatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

La progettazione esecutiva oggetto dell'Appalto può essere sviluppata dall'operatore economico di cui all'art. 45 del Codice, in possesso di qualificazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e di costruzione, a condizione che il medesimo:

- a) nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E. abbia espletato servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria V.03 del D.M. 17/06/2016 i cui importi totali delle opere non siano inferiori a euro 20.000.000,00;
- b) negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E. abbia espletato due servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria V.03 (viabilità speciale) del D.M. 17/06/2016, i cui importi totali delle opere non siano inferiori a euro 10.000.000,00;
- c) sia in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso di qualificazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione ovvero l'operatore economico qualificato per prestazioni di progettazione e di costruzione ma il cui staff di progettazione non soddisfa i requisiti di cui alle precedenti lett. a), b), c) è tenuto, a pena di esclusione, a indicare nell'offerta, quale collaboratore esterno incaricato della progettazione esecutiva, ovvero a raggruppare uno o più operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti predetti.

L'/Gli operatore/i economico/i di cui all'art. 46 del Codice, indicato/i quale/i collaboratore/i esterno/i ovvero raggruppato/i, oltre a soddisfare i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c):

d) deve/devono possedere i requisiti di cui agli artt. da 1 a 5 del D.M. 2/12/2016, n. 263;

e) non deve/devono versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

In ipotesi di affidamento della progettazione esecutiva ad un operatore economico avente la forma di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere soddisfatti cumulativamente dai componenti il raggruppamento;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto dal componente il raggruppamento incaricato delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere d) e e) devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.

L'operatore economico affidatario della progettazione esecutiva avente la forma di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, deve inoltre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita delle aree interessate dall'Appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato a partire dal giorno 24/01/2022 sino al giorno 21/02/2022.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo P.E.C. all'indirizzo P.E.C. amministrazione.cervinospa@legalmail.it, all'attenzione dell'ing. Mauro Joyeusaz, e deve riportare i seguenti

dati dell'operatore economico: nominativo; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta deve essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 18/02/2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati all'operatore economico con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

L'avvenuto sopralluogo è certificato, al termine della visita, da apposita attestazione di un incaricato dell'Ente aggiudicatore, da lui trattenuta in originale e data in copia al visitatore a richiesta di quest'ultimo.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/delegato di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati o facenti parte delle rete.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2022 esclusivamente presso la sede dell'Ente aggiudicatore in Località Bardoney, Breuil-Cervinia, 11028 Valtournenche (AO).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "*Offerta per la seggiovia esaposto Gran Sometta – Non aprire*".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "Documentazione amministrativa";
- "Offerta tecnica";
- "Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime che siano tali da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste

presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente aggiudicatore può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente aggiudicatore è considerato equivalente alla rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'Ente aggiudicatore assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni solari – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente aggiudicatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti, prodotti in conformità alle prescrizioni dettate nei paragrafi seguenti:

- domanda di partecipazione;
- DGUE dell'operatore economico di cui all'art. 45 del Codice, corredato dell'elenco descrittivo dei lavori/dei servizi di architettura ed ingegneria eseguiti nei 5/10 anni antecedenti la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E.;

- DGUE dell'operatore economico di cui all'art. 46 del Codice, corredato dell'elenco descrittivo dei servizi di architettura ed ingegneria eseguiti nei 10 anni antecedenti la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E.;
- attestazione/i di qualificazione S.O.A.;
- garanzia provvisoria;
- documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- ricevuta di pagamento del contributo dovuto all'A.N.AC.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il modello allegato alla documentazione di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura (operatore economico singolo, consorzio ordinario di concorrenti, R.T.I., Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Il concorrente specifica altresì se, in ipotesi di aggiudicazione, la redazione della progettazione esecutiva sia affidata al proprio *staff* di progettazione ovvero ad un operatore economico di cui all'art. 46 del Codice – incaricato quale collaboratore esterno ovvero raggruppato – di cui fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di concorrenti associati la domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di Aggregazioni di imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega per ciascun sottoscrittore copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e, ove del caso, copia conforme all'originale della procura.

A discrezione del concorrente, la domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente e prodotta in formato elettronico su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB).

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DELL'OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE ED ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI/ DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Il DGUE allegato alla documentazione di gara deve essere compilato, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore dell'operatore economico di cui all'art. 45 del Codice e prodotto in formato elettronico su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB). Il DGUE deve essere completato seguendo le seguenti istruzioni:

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, ove non già inserite dall'Ente aggiudicatore.

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. L'operatore economico concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente aggiudicatore a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

➤ Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (Sez. A-B-C-D).

➤ Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere il requisito di partecipazione relativo ai lavori di cui al paragrafo 6.2, lettera b), e, se del caso, i requisiti di partecipazione relativi ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al paragrafo 8, lettere a), b), c), del Disciplinare barrando direttamente la sezione «α»; l'operatore economico non dovrà invece compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV.

➤ Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico non dovrà compilare questa parte.

➤ Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti, GEIE - costituiti o da costituirsi - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E.

Al fine di agevolare le verifiche d'ufficio in ipotesi di aggiudicazione, il DGUE è corredato dell'elenco dei lavori/dei servizi di architettura ed ingegneria eseguiti, ai sensi quanto previsto, rispettivamente, nel paragrafo

6.2, lettera b), e nel paragrafo 8, lettere a), b), del Disciplinare, contenente le indicazioni della denominazione e dell'importo del lavoro/servizio, del periodo di esecuzione e del committente.

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DELL'OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 46 DEL CODICE ED ELENCO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Il DGUE allegato alla documentazione di gara deve essere compilato, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore dell'operatore economico di cui all'art. 46 del Codice affidatario della progettazione esecutiva (a titolo di collaboratore esterno o di componente del raggruppamento) e deve essere prodotto in formato elettronico su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB). Il DGUE deve essere completato seguendo le seguenti istruzioni:

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, ove non già inserite dall'Ente aggiudicatore.

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare, nel rispetto dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice.

- Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (Sez. A-B-C-D).

- Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere i requisiti di partecipazione relativi ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al paragrafo 8, lettere a), b) e c), del Disciplinare barrando direttamente la sezione «α»; l'operatore economico non dovrà invece compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV.

- Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico non dovrà compilare questa parte.

- Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato nel caso di R.T.I. - costituiti o da costituirsi - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione del Bando di gara alla G.U.U.E.

Al fine di agevolare le verifiche d'ufficio in ipotesi di aggiudicazione, il DGUE è corredato dell'elenco dei servizi di architettura ed ingegneria eseguiti, ai sensi quanto previsto nel paragrafo 8, lettere a), b), del Disciplinare, contenente le indicazioni della denominazione e dell'importo del servizio, del periodo di esecuzione e del committente.

13.4 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE S.O.A.

L'attestazione o le attestazioni – nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazione di imprese di rete – rilasciate da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzate ed in corso di validità devono comprovare il possesso di categorie e di classifiche adeguate alla natura ed all'importo dell'Appalto.

L'attestazione può essere prodotta in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia semplice.

A discrezione del concorrente, l'/le attestazione/i può/possono essere prodotta/e in formato elettronico su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB).

13.5 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, da prestarsi mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, è pari al 2% del valore stimato dell'affidamento (euro 199.824,30) ed ha validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (D.M.) del 19/1/2018, n. 31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Cervino S.p.A.; deve inoltre essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risulti aggiudicatario; tale ultimo impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto in conformità all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta, a corredo della garanzia provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia fideiussoria e l'eventuale dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

La garanzia provvisoria deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

13.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In ipotesi di partecipazione di R.T.I., di consorzio ordinario di concorrenti e GEIE devono essere prodotti:

- nel caso di R.T.I., di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dai mandanti al mandatario ovvero atto costitutivo del consorzio o del GEIE risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso) contenenti l'indicazione delle prestazioni dedotte in Appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
 - qualora l'indicazione di tali prestazioni non sia desumibile dal mandato o dall'atto costitutivo, dichiarazione rilasciata dal mandatario riportante tale indicazione;

- nel caso di R.T.I., di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuno degli operatori economici componenti il R.T.I., il consorzio o il GEIE contenente:
 - l'impegno, in caso di affidamento dell'appalto ed in conformità all'art. 48 del Codice, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e qualificato come mandatario già in seno al predetto impegno;
 - l'indicazione delle prestazioni dedotte in Appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- In ipotesi di partecipazione di Aggregazioni di imprese di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le prestazioni dedotte in Appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi le prestazioni dedotte in Appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:
 - in caso di R.T.I. costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni dedotte in Appalto che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di R.T.I. costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; iii) le prestazioni dedotte in Appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A discrezione del concorrente, la documentazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo possono essere sottoscritti digitalmente e prodotti in formato elettronico su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB).

13.7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. secondo le modalità di cui alla delibera n. 1197 del 18/12/2012.

Il contributo è dovuto nella misura di euro 200,00 (duecento) ed è pagato con modalità online secondo le istruzioni riportate all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione amministrativa. In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente aggiudicatore accerta il pagamento mediante la consultazione del sistema. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Ente aggiudicatore esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, prodotti in conformità alle prescrizioni dettate nei paragrafi seguenti:

- Relazione tecnica generale sull'impianto.
- Relazione sul dimensionamento dell'impianto.
- Programma di manutenzione dell'impianto.
- Relazione descrittiva delle migliorie.
- Dichiarazione relativa alla garanzia supplementare.

- Relazione descrittiva dell'assistenza tecnica post-vendita.

A discrezione del concorrente, i documenti costituenti l'“Offerta tecnica” possono essere prodotti in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB).

14.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE SULL'IMPIANTO

La relazione in esame contiene una descrizione dettagliata degli elementi costituenti l'impianto, corredata di disegni e fotografie, necessari a definire le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto.

Essa non può eccedere in numero le 20 facciate formato A4 oppure le 10 facciate formato A3, comprensive degli eventuali allegati; le copertine e gli eventuali sommari non sono computati nel numero massimo consentito di facciate. È inoltre ammessa la presentazione di ulteriori n.5 tavole di disegno illustrative.

La relazione e le tavole di disegno in esame devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, la sottoscrizione deve essere effettuata, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

14.2 RELAZIONE SUL DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

La relazione in esame contiene il calcolo di linea e il dimensionamento dei principali elementi dell'impianto (a titolo esemplificativo, motori, riduttore, freni, argano di recupero), oltre alla verifica del rispetto dei principali punti delle norme (a titolo esemplificativo, franchi regolamentari, altezze minime e massime dal suolo).

Essa non può eccedere in numero le 60 facciate formato A4 oppure le 30 facciate formato A3, comprensive degli eventuali allegati; le copertine e gli eventuali sommari non sono computati nel numero massimo consentito di facciate. È inoltre ammessa la presentazione di ulteriori n.5 tavole di disegno illustrative.

La relazione e le tavole di disegno in esame devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, la sottoscrizione deve essere effettuata, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

14.3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Il programma in esame consiste in una tabella riassuntiva degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire, così come prescritti dal Manuale di Uso e Manutenzione dell'impianto, comprensiva della descrizione delle operazioni da svolgere e della loro periodicità.

Esso non può eccedere in numero le 10 facciate formato A4 oppure le 5 facciate formato A3, comprensive degli eventuali allegati; le copertine e gli eventuali sommari non sono computati nel numero massimo consentito di facciate.

Il programma in esame deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, il programma deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

14.4 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE MIGLIORIE

La relazione in esame contiene – oltre a quanto previsto nell’art. 38 del Capitolato tecnico delle opere funiviarie – la descrizione dei metodi e delle soluzioni tecniche proposte per:

- migliorare il comportamento al vento dell’impianto, tenuto conto dell’esposizione del luogo di installazione;
- migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e ridurre l’impatto sull’ambiente (a titolo esemplificativo, riduzione emissioni e rumore);
- incrementare la sicurezza del trasporto dei bambini;
- garantire il rispetto delle tempistiche per la costruzione dell’impianto, tenuto conto dell’ubicazione e della quota del cantiere;
- garantire le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo ed evitare il fenomeno della gelività, tenuto conto delle difficoltà e dei tempi di accesso al cantiere, nonché della sua quota.
- rispettare i requisiti ed i parametri richiesti per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla norma “Transizione 4.0”, di cui all’allegato A della Legge 11/12/2016 n. 232 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”), secondo la legge di Bilancio 2017, Art. 1 commi 8-13, prorogata con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2018, 2019, 2020 e 2021 e con riferimento alla Circolare Agenzia Entrate n.4/E del 30/03/2017.

Essa non può eccedere in numero le 20 facciate formato A4 oppure le 10 facciate formato A3, comprensive degli eventuali allegati; le copertine e gli eventuali sommari non sono computati nel numero massimo consentito di facciate. È inoltre ammessa la presentazione di ulteriori n.5 tavole di disegno illustrative.

La relazione e le tavole di disegno in esame devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, la sottoscrizione deve essere effettuata, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

Si precisa che le migliorie offerte non possono introdurre modifiche sostanziali al progetto definitivo tali da rendere necessaria l’acquisizione di nuove autorizzazioni.

14.5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA GARANZIA SUPPLEMENTARE

La dichiarazione in esame indicata la durata supplementare offerta dal concorrente – espressa in numero di giorni – rispetto alla durata minima della garanzia di buon funzionamento prevista nell’art. 37.1 del Capitolato tecnico delle opere funiviarie e stabilita in “2 anni (ovvero 2 stagioni invernali)”.

La dichiarazione in esame deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

14.6 RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA

La relazione in esame contiene una descrizione dettagliata delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica post-vendita (a titolo esemplificativo, delle modalità di chiamata, delle modalità e dei tempi di intervento, del prezzo orario del tecnico elettrico/meccanico per ore di viaggio, ordinarie, straordinarie, notturne e festive). Essa non può eccedere in numero le 4 facciate formato A4 oppure le 2 facciate formato A3, comprensive degli eventuali allegati; le copertine e gli eventuali sommari non sono computati nel numero massimo consentito di facciate.

La relazione in esame deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; nel caso di concorrenti associati, la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, prodotti in conformità alle prescrizioni dettate nei paragrafi seguenti:

- Dichiarazione di offerta economica.
- Computo metrico estimativo delle migliori offerte ed illustrate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 14.4.

A discrezione del concorrente, i documenti costituenti l'"Offerta economica" possono essere prodotti in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, su supporto di memoria (CD, DVD, chiavetta USB).

15.1 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA.

La Dichiarazione di offerta economica contiene le indicazioni, espresse in cifre ed in lettere:

- del ribasso percentuale offerto rispetto all'entità dell'Appalto soggetta a ribasso (euro 9.905.342,01), al netto degli oneri per l'attuazione del piano della sicurezza e dell'IVA;
- dei costi aziendali interni relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, già considerati nel ribasso offerto;
- dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, già considerati nel ribasso offerto.

La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, la Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

E' inammissibile l'offerta economica alla pari o in aumento.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevalgono i valori espressi in lettere.

15.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE.

Il Computo metrico estimativo indica le quantità ed i prezzi unitari delle lavorazioni/forniture relative alle migliorie offerte ed illustrate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 14.4; tali quantità e prezzi unitari non sono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione ed hanno esclusivamente rilevanza, quali termini di riferimento, nelle fasi esecutive di redazione della progettazione esecutiva e di realizzazione dell'impianto.

Il Computo metrico estimativo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, il Computo metrico estimativo deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica è effettuata in base ai seguenti criteri ed alle relative ponderazioni:

- Aspetti qualitativi/quantitativi dell'Offerta tecnica:
 - a) valore tecnico e funzionale dell'impianto, ponderazione 20/100;
 - b) migliorie, ponderazione 40/100;
 - c) garanzia supplementare, ponderazione 5/100;
 - d) assistenza tecnica post-vendita, ponderazione 5/100.

Il criterio di cui in a) considera i contenuti delle relazioni e del programma di cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3 e valuta l'idoneità tecnica e funzionale dell'impianto proposto.

Il criterio di cui in b) considera il contenuto della relazione di cui al paragrafo 14.4 e valuta l'idoneità e l'adeguatezza delle migliorie offerte.

Il criterio di cui in c) considera il contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 14.5 e valuta l'estensione temporale supplementare offerta della garanzia rispetto a quella minima prevista nell'art. 37.1 del Capitolato tecnico delle opere funiviarie.

Il criterio di cui in d) considera il contenuto della relazione di cui al paragrafo 14.6 e valuta l'idoneità e l'adeguatezza delle modalità offerte di erogazione dell'assistenza tecnica post-vendita.

- Aspetti quantitativi dell'Offerta economica:

e) ribasso, ponderazione 30/100.

Il criterio di cui in e) considera i contenuti della dichiarazione indicata nel paragrafo 15.1 e valuta l'entità del ribasso percentuale offerto.

L'attribuzione del punteggio relativo a ciascuno dei criteri indicati *sub a), b), d)* avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = E_i * F$$

dove:

K_i è il punteggio relativo a ciascuno dei criteri predetti attribuito al concorrente *i*esimo;

E_i è determinato: 1) calcolando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; tale media provvisoria è corredata di sintetica motivazione; 2) trasformando tale media provvisoria, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

F è la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri predetti.

L'attribuzione del punteggio relativo al criterio *sub c)* avviene mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito alla maggiore estensione temporale supplementare offerta della garanzia e coefficiente pari a zero attribuito alla durata minima della garanzia prevista nell'art. 37.1 del Capitolato tecnico delle opere funiviarie.

All'estensione temporale supplementare offerta in misura pari a o superiore a 1095 giorni sarà comunque attribuito un coefficiente pari a 1, ferma restando la sua vincolatività sotto il profilo contrattuale.

Il punteggio complessivo attribuito all'Offerta tecnica è pari alla sommatoria dei punteggi relativi ai criteri indicati *sub a), b), c) e d)*.

La sommatoria dei punteggi relativi ai criteri indicati *sub a), b), c) e d)* non è oggetto di riparametrazione al fine di riallinearla al punteggio massimo previsto di 70 punti per l'Offerta tecnica.

L'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'Offerta economica indicato *sub e)* avviene applicando la seguente formula:

$$Y_i = G_i * H$$

dove:

Y_i è il punteggio relativo al criterio predetto attribuito al concorrente *i*esimo;

G_i è il coefficiente relativo al concorrente *i*esimo, determinato in applicazione della formula: $G_i = R_i / R_{max}$, dove R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente *i*esimo e R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto; H è la ponderazione relativa al criterio predetto.

Si procede alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta economica e per l'Offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta economica e per l'Offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno 28/02/2022 alle ore 14,00 nella sede dell'Ente aggiudicatore.

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Alle suddette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti.

Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale; in caso di più sedute riservate, il verbale relativo ad esse può essere unico.

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile unico del procedimento, con l'ausilio degli uffici, procede in seduta pubblica:

- a) a comunicare l'identità dei componenti della commissione giudicatrice, ove già designata;
- b) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste "Documentazione amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica" ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- c) ad aprire la busta "Documentazione amministrativa", ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale della stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i documenti necessari, entro un termine non superiore a 10 giorni, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice;
- d) in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a sospendere la seduta rinviando l'apertura della busta "Offerta tecnica" ad una successiva seduta pubblica – dopo la scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione ed il cui luogo, data e ora saranno comunicati a mezzo fax o p.e.c. con un preavviso di almeno 2 (due) giorni – oppure, in assenza della richiesta predetta, ad aprire la busta "Offerta tecnica" e ad accertare l'esistenza e la natura della documentazione ivi contenuta, dandone atto nel verbale della seduta; su ogni documento presente nella busta è apposta la firma del soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile unico del procedimento.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede:

- e) a valutare la documentazione contenuta nella busta "Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per assegnare i punteggi con le modalità ed i criteri di cui al paragrafo precedente.

La commissione giudicatrice in nuova seduta pubblica – i cui luogo, data e ora saranno a mezzo fax o p.e.c. con un preavviso di almeno 2 (due) giorni – procede:

- f) a comunicare i punteggi finali attribuiti alle singole offerte tecniche;
- g) ad aprire la busta “Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.1 ed a valutare l’offerta economica sulla base del criterio indicato nel paragrafo precedente;
- h) a redigere la graduatoria finale delle offerte e a:
 - h.1) formulare la proposta di aggiudicazione;oppure
 - h.2) previa determinazione della soglia di anomalia, demandare al soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile unico del procedimento la verifica della migliore offerta presunta anomala, assicurando allo stesso il necessario supporto, e, al termine del relativo procedimento, la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di gara l’Ente aggiudicatore formula l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

Ove ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Ente aggiudicatore prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, nei confronti dell’aggiudicatario.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente aggiudicatore procede alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. L’Ente aggiudicatore aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ad eccezione dei casi di cui all’art. 32, comma 10, del Codice.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice l'Ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'Appalto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente aggiudicatore entro il termine di 60 giorni solari dall'aggiudicazione; l'Ente aggiudicatore comunica all'aggiudicatario, esibendogli la documentazione di spesa, l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concorrente può prendere visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") dall'Ente aggiudicatore, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l'esecuzione della presente procedura, nonché per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano al concorrente in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. Il concorrente e l'Ente aggiudicatore si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Herbert Tovagliari